



COMUNE DI CAROSINO

Provincia di Taranto

Settore Servizi alla Persona, P.I. e SS.DD.

Telefono 0995919162 fax. 0995921028

Email: comune.carosino@legalmail.it

AVVISO PUBBLICO

ASSEGNAZIONE DEL BUONO SPESA IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO LEGATO ALLO SITUAZIONE DI EMERGENZA SANITARIA IN ATTO, PROVOCATA DALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19.

RENDE NOTO

che l'Amministrazione Comunale ha attivato, sulla base dell'Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di ulteriori patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", misure di sostegno economico a favore di soggetti e nuclei familiari in stato di bisogno sociale derivanti dall'emergenza epidemiologica, mediante l'erogazione di "buoni spesa" spendibili per l'acquisto di generi alimentari presso i punti vendita indicati nell'elenco pubblicato sul sito istituzionale del Comune.

La concessione degli aiuti alimentari avviene con atti dell'ufficio servizi sociali, sulla base del seguente disciplinare.

1. DOTAZIONE FINANZIARIA DELLA MISURA

Alla presente misura sono destinate le risorse assegnate dal Ministero dell'interno sulla base dell'ODPC nella misura di € 55.690,19;

2. DESTINATARI DELLA MISURA

Possono accedere alle misure di cui al presente avviso le persone fisiche;

- a) cittadini italiani o di un Paese dell'Unione Europea residenti anagraficamente nel comune di Carosino o che dimorano a Carosino dimostrando di non aver potuto raggiungere la propria residenza a causa delle misure introdotte dai DPCM attuativi del d.l. 6/2020 o del d.l. 19/2020;
- b) cittadini di Paesi extra UE dimoranti a Carosino, titolari di permesso di soggiorno o di permesso di protezione umanitaria.

Per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente.

3. CONDIZIONI PER L'ACCESSO ALLA MISURA

Le misure di solidarietà alimentare sono destinate alle persone di cui al punto 2 che risultano in stato di bisogno ovvero che, a causa della crisi generata dall'emergenza epidemiologica in atto, hanno subito una riduzione di reddito che non gli consente di acquistare i beni alimentari destinati al sostentamento proprio e del nucleo familiare.

In particolare, rientrano tra i destinatari degli interventi di solidarietà alimentare:

- a) le persone prive di qualsiasi reddito o copertura assistenziale, o titolari di trattamento pensionistico non valido ai fini del reddito, già prese in carico o trattate dai Servizi Sociali del Comune ovvero segnalate da enti del Terzo settore;
- b) tutti quei soggetti che, nell'attuale situazione di emergenza sanitaria ed economica, a causa della perdita o contrazione del reddito si trovano in difficoltà finanziarie; in via esemplificativa:
 - lavoratori dipendenti o autonomi interessati da crisi di liquidità connessa all'interruzione o alla riduzione dell'attività lavorativa causata dalle misure di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di contrasto al COVID-19 (lavoratori dipendenti la cui attività è stata sospesa, titolari di partita iva o di piccole aziende la cui attività è stata sospesa ovvero per cui si è registrata una drastica riduzione delle attività, lavoratori con reddito di natura occasionale la cui attività è impedita, soci lavoratori di attività la cui attività è stata sospesa, ecc...);
 - persone e nuclei familiari che vivono di lavori saltuari o intermittenti.

4. REQUISITI PER L'ACCESSO ALLA MISURA

Coloro che intendono accedere alla misura debbono attestare il possesso dei requisiti previsti dall'Ordinanza n. 658/2020 e dal presente provvedimento, utilizzando l'apposito modulo allegato al presente avviso che sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune in modalità editabile.

In particolare, i richiedenti debbono:

- autocertificare le proprie generalità e la composizione del nucleo familiare;
- attestare tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio il motivo e/o gli indicatori della difficoltà economica o del disagio sociale, l'assenza di ulteriori

misure di sostegno al reddito anche in capo ai componenti del nucleo familiare, il valore dei risparmi di immediata liquidità (es. sul conto corrente).

Nell'ipotesi in cui il richiedente ovvero uno o più componenti del nucleo familiare risultino percettori di altri contributi pubblici (ad. es. reddito di cittadinanza, REI, cassa integrazione, NASPI, ecc..), occorre dichiarare la tipologia di contributo e l'importo mensile percepito.

5. VERIFICHE E CONTROLLI

L'Ente provvederà ad effettuare verifiche a campione, ai sensi dell'art. 11 del DPR 445/2000, sulle dichiarazioni presentate.

6. ENTITA' DEL BUONO SPESA

Il valore del buono spesa è articolato secondo la seguente modalità:

n. 1 componente € 150,00

n. 2 componenti € 200,00

n. 3 componenti € 250,00

n. 4 componenti € 300,00

n. 5 componenti ed oltre € 350,00

7. MODALITA' DI EROGAZIONE DEL "BUONO SPESA"

L'attribuzione dei buoni spesa alimentare sarà determinata, tenendo conto dell'ammontare degli aiuti pubblici già percepiti, con provvedimento del Responsabile del servizio all'esito di una valutazione del Servizio Sociale Professionale sulla situazione di bisogno dichiarata dal richiedente.

Il Responsabile di servizio, sulla base di casi che richiedono la priorità, delle indicazioni degli operatori del Servizio Sociale e delle disponibilità delle risorse, assegna i buoni, comunicandone l'ammontare ai nuclei beneficiari.

Qualora dovessero manifestarsi situazioni di bisogno straordinarie, non previste dal presente Avviso, l'Ufficio Servizi alla Persona valuterà la possibilità di erogare i buoni spesa, previa relazione socio-familiare dell'Assistente Sociale in cui verranno motivati gli indicatori di disagio.

Le richieste di soggetti il cui nucleo familiare disponga di altre forme di sostegno al reddito verranno trattate solo dopo l'esame delle posizioni degli altri nuclei familiari, fino all'esaurimento delle risorse.

I buoni spesa, di pezzatura pari ad € 25,00 e ad € 50,00, vengono distribuiti dai servizi sociali con l'eventuale collaborazione delle Associazioni del Terzo Settore.

I buoni sono spendibili esclusivamente negli esercizi commerciali il cui elenco è pubblicato sul sito del Comune di Carosino; essi non possono essere ceduti a terzi, non sono utilizzabili come denaro contante e non danno diritto a resto.

Per "generi alimentari" s'intendono i prodotti alimentari ed alimenti e supporti (pannolini) per bambini e neonati. In nessun caso sarà consentito l'acquisto di alcolici.

L'ufficio effettua controlli a campione, anche tramite organi competenti, sul corretto utilizzo dei buoni spesa da parte dei beneficiari e sul rispetto del presente disciplinare anche da parte dei gestori degli esercizi commerciali.

8. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE.

La domanda, secondo il fac simile allegato, può essere presentata una sola volta da un solo componente del nucleo familiare e dovrà pervenire entro le ore 12.00 del giorno 10 aprile 2020.

I buoni avranno validità fino al termine dell'emergenza sanitaria COVID-19.

In conformità alle misure di distanziamento sociale disposte dal Governo al fine di contenere la diffusione del virus, gli interessati dovranno presentare domanda principalmente mediante posta elettronica all'indirizzo PEC comune.carosino@legalmail.it o a mezzo fax al n. **099/5921028**. Chiunque abbia oggettiva impossibilità ad utilizzare tali strumenti, può consegnare la domanda presso l'Ufficio Protocollo, negli orari di ricevimento al pubblico.

L'istanza dovrà essere corredata da:

- copia del documento di riconoscimento controfirmato;
- copia del codice fiscale;

Per informazioni è possibile inviare una mail al seguente indirizzo

servizisociali.comunecarosino@legalmail.it o contattare i seguenti numeri telefonici 0995919162 interno 5 - 6.

Carosino 03/04/2020

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Anna Patrizia NOCERA

Il Sindaco
Onofrio DI CILLO